

LEGGE DI BILANCIO 2020

**VALUTAZIONI
E
PROPOSTE**

Novembre 2019

INDICE

Federdistribuzione	Pg. 3
La Legge di Bilancio nel contesto del Paese	Pg. 4
Le misure nella Legge di Bilancio: analisi e proposte	Pg. 8
Considerazioni conclusive	Pg. 22
Allegato - Emendamenti	Pg. 24

Federdistribuzione

Federdistribuzione riunisce e rappresenta, nelle sedi istituzionali, locali, nazionali e comunitarie **le imprese distributive operanti nei settori alimentare e non alimentare che svolgono la propria attività attraverso le più innovative formule del commercio moderno e l'e-commerce**, canale di vendita affiancato alla tradizionale attività svolta nei negozi fisici.

Le imprese associate a Federdistribuzione nel 2018 hanno realizzato un giro d'affari di 66,3 miliardi di euro (di cui 10,4 miliardi di euro in franchising), con una quota pari al 48,4% del totale fatturato della Distribuzione Moderna Organizzata; hanno una rete distributiva di 15.460 punti vendita (di cui 7.750 in franchising) e danno occupazione a 223.000 addetti. Rappresentano, infine, il 29,7% del valore delle vendite al dettaglio.

Federdistribuzione è l'associazione maggiormente rappresentativa della Distribuzione Moderna Organizzata, un settore responsabile di oltre il 61% delle vendite al dettaglio nel Paese, un dato che riassume una quota del 74,5% nel settore alimentare e del 46,5% nel settore non alimentare (Allegato).

La Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) è l'anello finale di una filiera di prodotti e servizi che, tra effetti diretti e indotti, dà lavoro a **2 milioni di persone** (9% dell'occupazione italiana) e ogni anno genera **101 miliardi di Valore Aggiunto** (il 7% del Valore Aggiunto del Paese) e versa **30 miliardi di tasse e contributi** allo Stato.

La legge di Bilancio nel contesto del Paese

Il quadro economico

La Legge di Bilancio 2020 viene varata in un momento molto delicato del Paese, ormai uscito dalle difficoltà che hanno connotato gli ultimi anni ma ancora incapace di avviare un robusto percorso di crescita.

Il quadro economico complessivo risente infatti ancora degli impatti della crisi che ha pesantemente colpito il Sistema Italia nell'ultimo decennio, e che si è caratterizzata dal più grave crollo dei consumi nel dopoguerra: **in termini reali, si sono infatti persi tra il 2007 e il 2013 quasi 80 miliardi di euro (-8%)¹.**

Dal 2015 i consumi sono tornati a crescere, ma **ancor oggi non si è recuperato il livello pre-crisi**. La spesa privata ha peraltro evidenziato un trend sempre più debole: dal +1,5% del 2017 si è infatti passati al +0,6% nel 2018² e non si prevede un cambio di passo nel 2019 (+0,2% e +0,3% rispettivamente nel primo e secondo trimestre dell'anno³).

I recenti dati sul PIL nel terzo trimestre del 2019 confermano un **rallentamento** e la **fase di sostanziale stagnazione dell'economia italiana** che perdura dal secondo trimestre dello scorso anno, con l'ultimo semestre del 2018 in ufficiale recessione tecnica.

La frenata ha interessato trasversalmente le principali componenti della domanda e tutti i settori, anche se con maggiore intensità ha coinvolto l'industria (ed in particolare l'automotive).

Gli investimenti, negli ultimi anni in recupero rispetto ai minimi dell'ultima recessione e sospinti da incentivi fiscali (2018 +3,4%), **stanno raffreddando la loro spinta propulsiva** per la riduzione delle agevolazioni (+2,6% e +1,5% nel primo e secondo trimestre del 2019⁴).

Gli scambi con l'export risentono invece del quadro di rallentamento generalizzato del commercio mondiale, condizionato dal peggioramento dello scenario economico internazionale e dall'innalzamento delle misure protezionistiche.

La decelerazione comincia a mostrare qualche segnale negativo sul mercato del lavoro, che appare in una situazione fragile: in assenza di una svolta nel ciclo economico in tempi brevi, anche i livelli occupazionali potrebbero risentirne.

¹ ISTAT, Spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie residenti e non residenti, a prezzi costanti

² ISTAT, Spesa per consumi finali sul territorio economico e all'estero delle famiglie residenti, a prezzi costanti

³ ISTAT, Conti Economici trimestrali

⁴ ISTAT, Conti Economici trimestrali

La Legge di Bilancio come strumento di crescita

In questo contesto la Legge di Bilancio è lo strumento fondamentale per definire le linee di intervento che devono essere impostate per imprimere al Paese la spinta necessaria per tornare a crescere, ridando **una nuova prospettiva sul futuro a famiglie e imprese**, i cui indicatori sulla fiducia sono in evidente calo tendenziale da mesi. Ciò significa che le famiglie portano a risparmio anziché a consumo l'aumentato potere d'acquisto e che le imprese limitano i propri investimenti in attesa di prospettive più certe e stabili. **Occorre ricostituire questo patrimonio intangibile** attraverso la definizione di una chiara visione del futuro, l'identificazione delle priorità di intervento e il varo di politiche strutturali e di riforme di medio/lungo periodo capaci di modificare atteggiamenti e comportamenti attualmente orientati a una grande prudenza.

Consumi. L'impostazione di un documento così strategico per le sorti del Paese deve partire, a nostro avviso, dalle iniziative indispensabili per **rimettere in moto la macchina dei consumi, che rappresentano il 60% del Pil**, senza i quali sarà difficile riuscire a emergere dalla situazione di stallo nella quale ci troviamo. Sostenere l'esportazione è necessario perché esiste ancora un grande potenziale non sfruttato, ma è sull'evoluzione della domanda interna che dobbiamo puntare per realizzare una nuova fase di sviluppo. Aver scongiurato l'aumento dell'Iva è stato naturalmente fondamentale, come lo sarà non modificare l'attuale regime della aperture domenicali e festive, ma serve una politica dei redditi che porti ad aumentare il potere d'acquisto delle famiglie.

Investimenti. Sul piano degli investimenti **è necessario ricostituire il capitale di fiducia per gli imprenditori** e creare le condizioni di contesto che favoriscano gli impegni da parte delle imprese anche nell'attuale complicato contesto economico e in presenza di soli segnali deboli. Il Paese sta vivendo una fase di grande cambiamento (innovazione e digitalizzazione, e-commerce, attenzione all'ambiente, ecc) che impone nuove strategie d'impresa e riassetto organizzativi e gestionali per consentire al sistema imprenditoriale di ottenere efficienza e competitività. Diventa quindi prioritaria una politica di incentivi fiscali per la riconversione delle aziende per affrontare le nuove sfide di un mercato che cambia, privilegiando gli investimenti delle aziende che attuano **politiche ambientali reali, con la creazione di un vero piano teso a promuovere uno sviluppo sostenibile del Paese.** In questo senso occorre favorire le iniziative finalizzate al "consumo di suolo zero" nel 2050, che si abbina alla necessità di rigenerazione e riqualificazione delle aree urbane e non. Vanno inoltre sbloccate le risorse per realizzare un piano di **investimenti pubblici, nazionali e locali, grandi e piccoli**, che possano creare occupazione e al contempo favorire l'efficienza di sistema e la produttività.

Semplificazioni. L'Italia è il Paese delle mille norme, delle diverse regole a livello regionale e dei "lacci e laccioli" che frenano gli investimenti e tolgono attrattività alle imprese straniere. Bisogna attivarsi per eliminare questo gap strutturale attraverso

- semplificazioni burocratiche e amministrative per facilitare l'attività d'impresa;
- semplificazione dell'impianto della normativa sul lavoro;
- semplificazioni e incentivi per operazioni di riqualificazione urbana (e non) attraverso il riutilizzo di aree dismesse;
- creazione di un quadro normativo che punti a ridurre le forti disparità tra i territori.

Lotta all'evasione fiscale. Deve essere una priorità. In Italia questo fenomeno rappresenta un danno per lo Stato configurabile in circa 110 miliardi di euro di tasse

evasi⁵ e sono necessari tutti gli sforzi possibili per contrastarlo. In particolare diventa fondamentale migliorare l'utilizzo della tecnologia per integrare tra loro le banche dati esistenti, come l'Anagrafe dei rapporti finanziari, un patrimonio di informazioni preziose per individuare i potenziali evasori. Al contempo occorre evitare ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti che rappresenterebbero un appesantimento delle attività senza cogliere l'obiettivo di far emergere l'evasione. Anche la "Web tax" riveste un'importanza strategica, ponendosi l'obiettivo di creare un più equo trattamento fiscale tra imprese concorrenti. In questo contesto occorre promuovere interventi a livello europeo affinché sia reso più corretto il regime fiscale a cui sono sottoposti i "pure player" dell'e-commerce. Al contempo è necessario però evitare un'applicazione troppo generalizzata di questa imposta, che vada a colpire imprese residenti che effettuano anche vendite on line (come è il caso delle aziende distributive) e che sono già tax compliant.

Demografia e natalità. Gli ultimi dati diffusi dall'Istat sono estremamente preoccupanti: una popolazione che diminuisce e che invecchia, con prospettive di un trend sempre più orientato in questo senso. Occorre riconoscere questo tema come prioritario e affrontarlo con politiche di lungo periodo e misure che siano strutturali e in grado di avere effetti positivi sul benessere del Paese e sulla sua sostenibilità nel tempo. Al contrario finora si è provveduto con interventi spot e a tempo determinato.

Mezzogiorno. La crisi ha acuito un fenomeno del quale l'Italia soffre da tempo, cioè quella di essere **un Paese a due velocità**, con un Mezzogiorno che presenta un quadro complessivo sociale e un trend economico peggiori rispetto a quelli del resto del territorio. Un problema consistente, che frena lo sviluppo complessivo del Paese. Secondo Confindustria tra il 2012 e il 2017 il PIL pro capite reale nel Sud è diminuito del -1,7% e nel Nord è aumentato del +1,7%. Il dato più preoccupante è quello relativo al lavoro. Nel 2018 a fronte di un tasso di disoccupazione nazionale pari al 10,6%, il Nord registrava un 6,6%, il Centro un 9,4% e il Sud un 18,4%, con dati relativi alla disoccupazione giovanile fino al 48%. Inoltre l'occupazione nel Mezzogiorno deve ancora recuperare i livelli del 2008, invece superati nel resto del Paese. Il Mezzogiorno è un territorio nel quale agire in piena legalità è diventato più difficile ed è sempre più complessa la gestione d'impresa. Porre il tema del Mezzogiorno al centro dell'agenda politica significa prendere posizione sulle caratteristiche che il nostro Paese vuole avere: un Paese nel quale l'impegno è finalizzato a promuovere regole, legalità, trasparenza, concorrenza, etica e sostenibilità e un Paese nel quale non trovino più spazio inefficienze, sprechi e disuguaglianze.

Mercato del lavoro. Pur mostrando alcuni segnali positivi rispetto al passato in termini di occupazione, **presenta ancora problemi strutturali da risolvere.** In particolare vi sono ancora luci ed ombre sulla qualità dell'occupazione, che da un lato registra nel 2019 una crescita dei contratti a tempo indeterminato e dall'altro manifesta ancora forme contrattuali caratterizzate da minore stabilità particolarmente presenti in alcuni settori produttivi e regioni italiane. Inoltre le politiche attive, pur essendo state oggetto di attenzione da parte del Governo e del legislatore, risultano ancora poco efficaci con i Centri per l'impiego che stentano a decollare.

Produttività. Secondo l'Istat la produttività del lavoro tra il 2000 e il 2016 è aumentata in Italia del +0,4% contro il 15% di Francia, Regno Unito e Spagna e il 18,3% della Germania. Occorre dunque intervenire per cambiare questo trend, incidendo sui fattori che ci penalizzano: favorendo **l'aggregazione d'impresa**, integrando il "piccolo è bello" con la creazione di soggetti di maggiori dimensioni più adatti a competere sui

⁵ Fonte MEF: "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione contributiva" – dati riferiti al 2016
LEGGE DI BILANCIO 2020 – Valutazioni e proposte di Federdistribuzione - Novembre 2019

mercati internazionali e capaci di sviluppare efficienza; **promuovendo la concorrenza**, quale fattore di sviluppo, ed eliminando sacche di "protezione e inefficienza", sempre attivando tutele per le popolazioni deboli inevitabilmente più a rischio in queste operazioni; investendo in **maggiori dotazioni infrastrutturali**, materiali (alta velocità, porti, ecc) e immateriali, come la diffusione della banda larga, del 5G e della digitalizzazione, nella Pubblica Amministrazione e nel settore privato; dedicando **risorse a scuola e formazione**, per aumentare la creazione delle giuste competenze per affrontare le sfide del futuro; incentivando gli **investimenti in R&S**, favorendo anche la creazione di network tra università, centri ricerca e imprese.

Legge di Bilancio 2020: una prima considerazione generale

L'impianto della Legge di Bilancio per il 2020 affronta molte delle tematiche evidenziate, prima tra tutte il **disinnesco delle clausole di salvaguardia** con i relativi aumenti di Iva e accise. Un fatto estremamente positivo, che ha impedito un brusco crollo dei consumi nel breve periodo che avrebbe del tutto compromesso le possibilità di sviluppo del Paese. L'entità economica di questo intervento, superiore a 23 miliardi, ha tuttavia impegnato risorse che non hanno potuto essere così destinate ad altre misure orientate alla crescita.

Il risultato è quindi un piano di interventi che, pur toccando i punti più importanti per il rilancio del Paese, su ciascuno di essi agisce con **importi contenuti e talvolta avviati nel corso del 2020**, ingenerando in questo modo qualche perplessità sulla loro reale efficacia nel breve periodo.

L'esempio più evidente è il **taglio del cuneo fiscale**, una strada correttamente intrapresa per aumentare i redditi delle famiglie ma con una dotazione modesta in relazione alla necessità di dare una vera scossa al potere d'acquisto delle persone per riattivare i consumi.

La necessità di recuperare le risorse per sostenere la manovra ha portato inoltre a **definire obiettivi molto ambiziosi in alcune aree, come la lotta all'evasione**. Una piaga reale che affligge il Paese e che deve essere fortemente combattuta, con severità nel contrasto di chi non paga le tasse e con provvedimenti che incentivino l'utilizzo di strumenti trasparenti di pagamento per far diminuire il sommerso. Obiettivi ambiziosi che, se non realizzati, rischiano però di compromettere l'applicazione di altre misure espansive nel corso del 2020.

La Legge di Bilancio prevede inoltre **una serie di interventi fiscali**, che ancora devono essere definiti nei dettagli, che agiscono su imprese e consumatori e che potrebbero comportare una riduzione degli effetti positivi attesi da alcuni provvedimenti, come ad esempio il taglio del cuneo fiscale, che rischiano in parte di essere vanificati nei suoi impatti positivi proprio dal sistema di microtasse previsto.

Questa manovra, molto attenta a rispettare l'equilibrio dei conti pubblici e calibrata nella definizione dell'intensità economica delle misure in ognuno degli aspetti toccati, **rischia quindi di essere troppo "timida" e con qualche elemento di incertezza**, con il pericolo di risultare incapace di portare il Paese fuori dalle secche nelle quali giace da molti mesi.

Una grande preoccupazione, perché **se nel 2020 non si dovesse innescare un vero percorso di crescita in discontinuità con quanto stiamo vivendo in questo 2019**,

tra un anno saremo di fronte agli stessi problemi con i quali stiamo confrontandoci ora, ma sarà passato un altro anno nel quale avremo perso in sviluppo e competitività rispetto agli altri Paesi, accumulando un ritardo che faremo sempre più fatica a colmare, in uno scacchiere internazionale nel quale non ci possiamo permettere questo gap.

Le misure nella Legge di Bilancio: analisi e proposte

Il presente documento prosegue con analisi e proposte da parte di Federdistribuzione sulla base del testo ad oggi disponibile ufficialmente, senza prendere in considerazione alcun'altra informazione.

Il settore del commercio (e la Distribuzione Moderna Organizzata in particolare) ha un ruolo fondamentale nel sostenere la crescita del Paese. Rappresenta il punto terminale di una lunga filiera che coinvolge imprese di ogni ambito, molte delle quali di piccole e medie dimensioni che agiscono localmente. Il suo sviluppo alimenta quindi un importante tessuto economico nei territori e i suoi investimenti creano lavoro e crescita in tutto l'indotto.

Il commercio ha ora di fronte a sé grandi sfide, relative alla necessità di soddisfare le **esigenze di un consumatore** che modifica le proprie abitudini d'acquisto e di consumo richiedendo con sempre maggiore forza sostenibilità anche da parte delle imprese distributive e legate ai cambiamenti imposti dalle **nuove tecnologie, dalla digitalizzazione e dall'e-commerce**. Tutti elementi che impattano in maniera molto rilevante sulla gestione d'impresa e sulle organizzazioni interne, compreso quella del lavoro.

Le imprese devono quindi affrontare complessi processi di ristrutturazione per poter essere sempre competitive ed efficienti e **hanno bisogno di un contesto economico e normativo che favorisca questa loro transizione verso nuovi modelli e**, al contempo, **non crei ostacoli che potrebbero frenare questo percorso**.

Un tema in premessa: la lotteria dei corrispettivi

In vista dell'approvazione della legge di Bilancio per il 2020, riteniamo opportuno segnalare innanzitutto **alcune rilevanti criticità** in merito al prossimo avvio della **lotteria dei corrispettivi**, anche alla luce della recente introduzione di sanzioni con il collegato fiscale (d.l. n. 124/2019, attualmente in fase di conversione in legge).

Ricordiamo brevemente che la Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) ha introdotto nel nostro ordinamento questa lotteria, a partire dal 1° gennaio 2020 (sulla base delle modifiche previste dal d.l. n. 119/2018, conv. in legge n. 136/2018), con l'obiettivo di combattere l'evasione fiscale attraverso il contrasto di interessi. Le regole attuative della lotteria (ossia le modalità di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi in palio, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione) devono ancora essere disciplinate da un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, d'intesa con **l'Agenzia delle entrate**. Quest'ultima **ha provveduto pochi giorni fa a definire le regole tecniche** necessarie alla trasmissione dei dati delle singole transazioni da parte dell'esercente.

Le aziende di Federdistribuzione vedono con favore questa misura e sono pronte a svolgere un ruolo di attore principale per il successo della nuova lotteria. La DMO è infatti tradizionalmente il settore del commercio con il più alto grado di *tax compliance*: la stessa Relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2017, che ha introdotto la lotteria, aveva evidenziato come non vi sarebbe stato alcun beneficio incrementale sul gettito,

in quanto per il settore "dei supermercati e ipermercati l'emissione degli scontrini già avviene sempre per finalità di controllo interno".

Faremo quindi la nostra parte per contribuire all'efficacia di questa misura, ma **è necessario dare alle imprese i tempi per adeguare gli strumenti operativi per gestire la lotteria e fornire il servizio ai consumatori.**

L'annuncio della partenza di questo nuovo sistema dal **1° gennaio 2020** e la **previsione di sanzioni** per gli esercenti che non si adegueranno, contenuta nel collegato fiscale, si scontrano con la realtà della situazione attuale: **le specifiche tecniche sono state rese note a fine ottobre, ossia a ridosso dell'avvio della nuova lotteria (mancano ormai meno di due mesi). Manca inoltre ancora il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, che dovrebbe definire le regole applicative.**

Questa situazione non consente l'operatività in un termine così breve, in quanto, fino alla pubblicazione delle specifiche tecniche i produttori non hanno potuto sviluppare gli adeguamenti software e gli esercenti non sono stati, quindi, nelle condizioni di poter implementare i nuovi necessari processi (informatici, gestionali, organizzativi e di comunicazione con la clientela): risulta quindi **tecnicamente impraticabile la finalizzazione di tutti questi processi di adeguamento in un tempo così breve come quello previsto dalla normativa, ossia entro la fine dell'anno corrente.**

Questi processi si sostanziano in una serie di **sviluppi e adeguamenti tecnico/informatici/organizzativi che possono essere implementati solo nell'arco dei mesi successivi all'emanazione dei provvedimenti attuativi della lotteria**: occorre infatti sviluppare i nuovi software (con la lotteria bisogna trasmettere i dati di ogni singolo scontrino e non solo il totale giornaliero, come invece accade oggi); bisogna adeguare di conseguenza tutti dispositivi deputati alla gestione dei corrispettivi (registratori telematici, Server RT, punti cassa collegati al Server di punto vendita, ecc.); è necessario inoltre aggiornare i firmware delle stampanti fiscali (laddove possibile, in quanto non tutte le stampanti possono essere aggiornate), con necessità di modifiche anche al documento commerciale (layout dello scontrino ecc.); occorre implementare nel sistema una modalità automatizzata di lettura del codice fiscale (es. lettore smart card della tessera sanitaria o altro).

Tutte queste attività, **nel caso di imprese della DMO devono essere effettuate in migliaia di punti vendita e su centinaia di migliaia di punti cassa.** È dunque evidente la necessità di rivedere il termine di avvio della lotteria o almeno di entrata in vigore delle sanzioni.

La reale partenza della lotteria, secondo le scadenze indicate dal Governo **è oggi fortemente compromessa**, almeno fino a quando le imprese commerciali non saranno nelle condizioni tecniche e operative di far partecipare i propri clienti a tale lotteria (una volta rese note le disposizioni tecniche occorrono alcuni mesi per poterle implementare). **Le apparecchiature per la trasmissione telematica attualmente in uso (registratori telematici e server fiscali) non sono adeguate, sebbene installate da pochi mesi, alla gestione della lotteria, proprio perché, come detto, in mancanza delle specifiche tecniche e del provvedimento attuativo non è stato possibile prevedere con anticipo tale funzionalità.**

A questa situazione complessa e di difficile soluzione, come sopra accennato, si aggiungono ora le previsioni del collegato fiscale che all'articolo 20 introduce **pesanti sanzioni** in capo all'esercente che "rifiuti il codice fiscale del contribuente o non

trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione". Si prevede, in particolare, una **sanzione da 100 euro a 500 euro per ogni violazione** e senza applicazione del criterio del cumulo (in caso di reiterazione/continuazione della violazione). Il decreto prevede una proroga di sei mesi per l'applicazione delle sanzioni solo nei confronti degli esercenti che utilizzano ancora i datati misuratori fiscali (ossia gli esercenti con fatturato fino a 400.000 euro che hanno tempo fino al 30 giugno 2020 per adeguarsi all'obbligo di trasmissione telematica).

Nel provvedimento non viene posta alcuna distinzione tra chi opera con dolo o malafede e chi, come nel caso di specie, si trova nell'impossibilità tecnica/operativa di far partecipare i propri clienti alle estrazioni, **a causa della mancata approvazione in tempi congrui delle regole applicative.**

Alla luce di quanto sopra esposto, è dunque **necessaria una proroga di almeno 6 mesi dell'entrata in vigore della lotteria.**

Si rileva peraltro, come in mancanza di una proroga, sarà in ogni caso oggettivamente impossibile partire dal prossimo 1° gennaio, con tutte le criticità che questo comporta, oltre che per la possibile applicazione di sanzioni, anche nel rapporto con il consumatore (che si aspetta di poter partecipare alla lotteria già con l'inizio del nuovo anno), per il rispetto delle corrette dinamiche concorrenziali tra operatori del medesimo settore (il cliente potrebbe optare per un operatore anziché per un altro, solo a seconda delle tempistiche con cui ogni esercente riuscirà ad implementare la lotteria) e per la riuscita della lotteria stessa (fino a quando le imprese della DMO non saranno nelle condizioni di far partecipare i propri clienti alla lotteria, quest'ultima non potrà raggiungere una platea assai significativa di utenti e non potrà perciò produrre gli effetti sperati dal legislatore, in ottica di lotta all'evasione fiscale e trasparenza delle transazioni commerciali).

In mancanza di proroga, saremo nostro malgrado nella necessità di comunicare pubblicamente ai consumatori le motivazioni della mancata partenza della lotteria dal 1° gennaio 2020, per un corretto e trasparente rapporto con i clienti e quindi per la gestione operativa stessa dei negozi nei primi giorni dell'anno.

Evidenziamo infine come **il rinvio della lotteria 1° luglio 2020, non comporterebbe alcun costo per lo Stato**, ma, al contrario, porterebbe ad una minore spesa fino a 27 milioni di euro (per i 6 mesi di proroga), da cui devono essere detratte le possibili maggiori entrate previste, in ambito IVA, dall'applicazione delle sanzioni, pari a 2,25 milioni di euro (prevista un'entrata di 4,5 milioni annui che, con una proroga di sei mesi, scenderebbe alla metà). Il minor costo effettivo stimabile per lo Stato potrebbe quindi arrivare sino a 25 milioni di euro.

L'analisi delle misure contenute nel DDL di Bilancio

Dopo la doverosa premessa sul tema della lotteria, riteniamo opportuno riportare di seguito alcune considerazioni e proposte in merito alle misure attualmente contenute nel DDL AS 1586. In particolare si evidenzia quanto segue.

1. Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA (art. 2)

Sulla base dell'attuale testo del DDL di Bilancio e a conferma di quanto ripetutamente affermato dal Governo in questi mesi, si prevede la sterilizzazione degli aumenti IVA, in via definitiva per l'aliquota ridotta del 10% e fino al 2021 per quella ordinaria (l'aliquota

del 22% salirà al 23,5% dal 2022).

Osservazioni. La sterilizzazione degli aumenti dell'IVA è pienamente condivisibile in quanto occorre evitare che, una volta usciti dalla fase più acuta della crisi e con un percorso di crescita del Paese ancora debole, intervengano elementi di ulteriore freno alla dinamica dei consumi, come l'applicazione delle regole di salvaguardia e i conseguenti aumenti di IVA. L'auspicio è che possa essere definitivamente sterilizzata anche la clausola di salvaguardia che prevede l'aumento dell'aliquota ordinaria dal 2022. Si evidenzia come in ogni caso debba essere scongiurata l'applicazione di aliquote con decimali in quanto impossibili da gestire a livello informatico.

2. Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (art. 5)

Viene istituito detto Fondo con una dotazione finanziaria pari a 3.000 milioni di € nel 2020 e 5.000 milioni di € a decorrere dal 2021, per la riduzione della pressione fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori. Gli appositi interventi saranno definiti con provvedimenti normativi *ad hoc*.

Osservazioni. E' certamente apprezzabile lo stanziamento di risorse economiche (strutturali dal 2021) finalizzate a ridurre il peso della tassazione sulle retribuzioni dei lavoratori (c.d. cuneo fiscale). Il carattere programmatico della norma rende auspicabile che i successivi provvedimenti attuativi della disposizione siano effettivamente funzionali alla tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni dei lavoratori, contribuendo altresì ad un complessivo rilancio del livello dei consumi.

3. Riduzione delle tariffe INAIL e disposizioni in materia di esonero contributivo (art. 6)

Si prevede un duplice intervento in termini di riduzione del costo del lavoro a carico delle aziende. In primo luogo verrebbe ricompreso anche il 2022 nella rimodulazione delle tariffe INAIL (operata dalla L. di Bilancio 2019), annualità oggi esclusa dalla normativa per consentire la verifica dei risultati. Secondariamente, si coordinano le vigenti diverse misure di esonero contributivo per l'assunzione dei giovani a tempo indeterminato. In particolare, si prevede la possibilità per le aziende di fruire dell'incentivo (regolato, in modo strutturale, dalla L. di Bilancio per il 2018 e già pienamente operativo) per l'assunzione "stabile" dei c.d. *under 35* anche per il biennio 2019-2020 (per tale platea l'efficacia temporale del beneficio era limitata al solo 2018). Al contempo, si abroga l'esonero per l'assunzione a tempo indeterminato previsto (ma mai attuato) dal c.d. Decreto Dignità, in quanto sostanzialmente coincidente con quello già disciplinato dalla L. di Bilancio citata. Inoltre, il coordinamento operato dalla disposizione del DDL di Bilancio 2020 consente la cumulabilità del beneficio contributivo in parola con le condizioni di miglior favore in caso di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in alcune zone del Mezzogiorno.

Osservazioni. Per quanto concerne la riduzione delle tariffe INAIL, è positiva la finalità che la norma intende perseguire, ovvero l'operatività della citata rimodulazione anche con riguardo al 2022. In assenza di tale auspicato intervento, in relazione alla sola annualità richiamata, le aziende avrebbero rischiato l'aumento dei premi assicurativi. La disposizione contenuta nel DDL di Bilancio va nella direzione di offrire la maggiore certezza del diritto alle aziende, garantendo la stabilità di una misura importante di riduzione del cuneo fiscale a carico dei datori di lavoro.

Altrettanto apprezzabile è lo sforzo di razionalizzazione e coordinamento degli incentivi all'occupazione stabile attualmente vigenti. Le modifiche apportate dalla norma in esame consentiranno la fruizione - anche per le assunzioni a tempo indeterminato di

"under 35" già effettuate nel 2019 - dell'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (per un periodo max. di 36 mesi), nel limite di importo pari a 3.000€ all'anno. Una misura che vuole essere da stimolo all'occupazione giovanile che diventa ancor più appetibile nel caso in cui le citate assunzioni vengano realizzate in alcune Regioni più svantaggiate del Sud del Paese (esonero totale dei contributi a carico dell'azienda nel limite di 8.060€ all'anno).

Nonostante la valutazione complessivamente positiva alla norma introdotta nel DDL di Bilancio, si ribadisce, come già evidenziato in altre occasioni istituzionali, che un quadro regolatorio degli incentivi all'occupazione tendente alla frammentarietà ed all'instabilità costringe le aziende a rivedere costantemente i budget con la conseguente impossibilità di programmare le assunzioni. A tendere, nell'ottica di una migliore sistemazione degli interventi tesi a migliorare l'occupazione (soprattutto giovanile), si auspica che:

- le risorse economiche disponibili siano concentrate su un numero ridotto di interventi, ma a carattere prevalentemente nazionale ed in modalità strutturale;
- gli incentivi abbiano natura "generalizzata", evitando l'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Le aziende intenzionate ad effettuare assunzioni oltre i limiti individuati (de minimis) non dovrebbero così trovarsi nella condizione di implementare complessi (oltre che onerosi) sistemi di calcolo dell'incremento occupazionale netto che scoraggiano l'accesso a molte misure agevolative (es. Garanzia Giovani e incentivo assunzioni percettori Reddito di Cittadinanza).

4. Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia (art. 19)

Si prevede una proroga al 31 dicembre 2020 per le detrazioni Irpef sui lavori di ristrutturazione (50% per una spesa massima fino a 98.000 euro) e sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nella misura del 50% (su una spesa massima di 10.000 euro), così come quelle per il risparmio energetico (50% o 65% del costo a seconda della tipologia di intervento).

Osservazioni. Sarebbe opportuno estendere la misura relativa alle ristrutturazioni anche alle imprese. Infatti, nel caso ad esempio della Distribuzione Moderna Organizzata, **ogni punto vendita ristrutturato rappresenta un passo in avanti dal punto di vista dell'innovazione, dell'ammodernamento e soprattutto della sostenibilità: comporta maggiori e più efficienti servizi alla clientela, un uso più efficiente delle risorse, minori consumi di energia, sistemi di impatto sul territorio più ecocompatibili, una migliore gestione dei rifiuti, l'utilizzo di materiali riciclabili, ecc.** Con particolare riferimento al settore della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO), occorre evidenziare come attraverso gli investimenti, soprattutto legati alle ristrutturazioni e ammodernamenti delle reti esistenti (mediamente ogni 12 mesi tra il 5 e l'8% dei punti vendita delle reti commerciali delle catene distributive viene ristrutturato), **si produce uno sviluppo che garantisce la massima attenzione ai temi ambientali e dell'innovazione.**

La proposta pertanto è quella di:

- **estendere le agevolazioni per le ristrutturazioni anche alle imprese che provvedono a ristrutturare gli immobili strumentali destinati ad attività commerciale, innalzando le relative maggiori aliquote di detrazione al 50%;**
- **prorogare almeno per un triennio (2020-2022) le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, prevedendo lo sconto fiscale del 65% per tutte le tipologie di lavori aventi tale finalità;**
- **raddoppiare gli importi massimi di spesa agevolabile per gli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione effettuati dalle imprese (attualmente diversificati a seconda della tipologia di intervento).**

L'attivazione di queste misure **incentiverebbe significativamente gli investimenti delle imprese commerciali**, portando in questo modo vantaggio all'economia del territorio (uno studio di Ref. effettuato qualche anno fa ha valutato che per ogni miliardo di investimento della DMO in attività di ristrutturazione o creazione di punti vendita si generano 750 milioni di euro di Valore Aggiunto con il coinvolgimento di 15.000 lavoratori), contribuendo al miglioramento della tutela ambientale e al risparmio energetico, stimolando i consumi e aumentando le entrate dello Stato.

Per essere davvero efficace nei confronti della DMO è fondamentale che **l'innalzamento dell'importo massimo di spesa agevolabile per gli interventi di ristrutturazione sia tale da coinvolgere la maggior parte dei punti vendita**, dai piccoli e medi negozi alimentari e non alimentari fino alle strutture di dimensioni più ampie inserite.

Con una misura strutturata in questo modo gli investimenti della DMO potrebbero tornare a crescere, invertendo il trend calante degli anni della crisi, **per un importo incrementale compreso tra 1,5 miliardi e 2 miliardi di euro**. In questo modo si creerebbe un **Valore Aggiunto addizionale compreso tra 1 miliardi e 1,5 miliardi di euro** e verrebbero coinvolti in queste operazioni di ristrutturazione tra i **22.000 e i 30.000 lavoratori**.

5. Incentivi fiscali per l'acquisto di beni strumentali e per l'economia circolare (art. 22)

L'articolo contiene una serie di misure volte ad agevolare gli acquisti di beni utilizzati dalle imprese anche in ottica di economia circolare. Quanto al **Piano Impresa 4.0** è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 dell'iper ammortamento. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

È inoltre previsto un **credito di imposta** del 10% (fino a 60.000 euro) dei costi sostenuti per favorire i processi di trasformazione tecnologica in linea con i principi dell'economia circolare alle imprese che realizzano determinati **progetti ambientali**.

Osservazioni. Con riferimento all'attuazione del Piano Impresa 4.0, ricordiamo che la Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto **l'iper ammortamento** del 250% sul costo di acquisizione di particolari tipologie di beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Questa agevolazione, con successivi provvedimenti, ha subito alcune modifiche (rimodulazione del maggiore ammortamento sulla base del volume dell'investimento) ed è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020. Riteniamo che tale misura rappresenti un importante strumento per incentivare concretamente le imprese alla trasformazione ed innovazione tecnologica, in modo da rendere le stesse più competitive sul mercato e pronte ad affrontare le nuove sfide di digitalizzazione e modernizzazione dei processi. Si condivide pertanto la proroga al 31 dicembre 2021, anche se sarebbe auspicabile **una conferma dell'agevolazione in esame almeno per un ulteriore triennio**, in modo da consentire alle imprese una maggiore certezza nella programmazione degli investimenti (le proroghe anno per anno, infatti, non consentono un'efficace organizzazione dei programmi di investimento).

Proponiamo inoltre di **estendere l'ambito applicativo delle agevolazioni in oggetto** all'acquisto di strumenti tecnologici innovativi tipicamente utilizzabili per **l'ammodernamento del settore del commercio**, quali:

- strumenti innovativi per la gestione delle vendite, dei sistemi di pagamento e della

- spesa da parte del consumatore (ad esempio, casse automatiche, strumenti di self scanning, carrelli intelligenti, dispositivi di pagamento contactless);
- strumenti evoluti di gestione del contante (ad esempio, cassetti e casseforti intelligenti);
 - strumenti innovativi di efficienza nei rapporti con i fornitori (ad esempio, fatturazione elettronica);
 - strumenti per la cablatura e la copertura internet per connessione avanzata del punto vendita, potenziamento rete mobile e wireless;
 - strumenti innovativi per la gestione della logistica (ad esempio, fleet management system, implementazione AGV, silo per la preparazione pallet di picking, sorter);
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per analisi grandi numeri e comportamenti di acquisto (sistemi Big Data Analytics);
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la multicanalità (ad esempio, dispositivi e applicazioni che consentono di offrire al consumatore diverse modalità di acquisto.

È opportuno sottolineare, infatti, come non solo il settore industriale, ma **anche quello commerciale** possa portare occupazione, sviluppo, servizi e crescita economica, investendo sulla produttività, sull'innovazione, sulla logistica, sulla digitalizzazione e sulle nuove tecnologie. Gli interventi e le iniziative sviluppate in tal senso dal comparto, oltre ad essere di immediata percezione e fruibilità per tutti i consumatori italiani, portano un contributo reale all'immagine del Paese anche in termini di **ammodernamento delle strutture e capacità di innovazione sul territorio**. Si pensi, ad esempio, all'automazione dei depositi, all'innovazione nella logistica, all'adozione di nuovi strumenti tecnologici per la vendita e per i pagamenti (carrelli intelligenti, casse automatiche, strumenti di self scanning, contactless ecc.), per la presentazione dei prodotti in negozio, per la multicanalità, per l'efficienza dei rapporti con i fornitori, ecc. Tutto ciò costituisce un patrimonio fondamentale per la diffusione di nuovi servizi per i consumatori, per l'efficienza delle imprese e per il progresso tecnologico in Italia: entrando nei punti vendita gli italiani possono percepire direttamente il grado di modernizzazione del contesto in cui vivono.

Alla luce di tali considerazioni si propone, quindi, di estendere **le misure del Piano Nazionale Impresa 4.0 anche agli investimenti specifici del settore del commercio**, ossia a quegli interventi necessari per sviluppare l'innovazione, la digitalizzazione e la crescita tecnologica delle strutture operative delle più diverse formule distributive (esercizi di vicinato, centri commerciali, supermercati, ipermercati, grandi magazzini e negozi specializzati, cash and carry ecc.), anche considerando che si tratta di **imprese che non delocalizzano gli investimenti, ma li indirizzano sul territorio, portando occupazione, crescita e servizi**.

Quanto alla nuova agevolazione (credito d'imposta del 10%) per i **progetti in ottica di economia circolare** (commi da 8 a 15 dell'art. 22), condividiamo l'obiettivo della misura che intende incentivare le imprese nell'implementazione di iniziative ambientalmente sostenibili. Evidenziamo tuttavia come, sulla base dell'articolato normativo, le aziende che in concreto potranno beneficiare del credito di imposta sembrerebbero essere solo quelle industriali, stante le caratteristiche dei progetti agevolabili (si parla, infatti, di "incrementi di produttività a fronte di minore utilizzo di materie prime", "generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali", "realizzare utilizzi alternativi dei materiali", ecc.).

Ancora una volta, così come evidenziato in tema di attuazione del Piano Impresa 4.0, il **legislatore sembra intenzionato a sostenere solo il settore industriale, nonostante anche quello commerciale possa dare un importante contributo per la sostenibilità ambientale, in ottica di economia circolare**.

Infatti riteniamo, che il settore della DMO possa avere un ruolo strategico nella diffusione di modelli di consumo più sostenibili ed efficienti e di soluzioni innovative per ridurre gli scarti, i rifiuti, ottimizzare la produzione di beni e servizi e per la rigenerazione

dei materiali. In tale ottica risulterebbe quanto mai necessario implementare metodologie, processi e soluzioni tecnologiche innovative per individuare percorsi di efficientamento e riduzione dell'impatto nelle fasi di distribuzione, consumo e post-consumo.

Proponiamo quindi di prevedere **ulteriori obiettivi ambientali**, al fine di rendere concretamente usufruibile il credito d'imposta anche dalle imprese del settore commerciale. A tal fine si potrebbero inserire all'art. 22 comma 9 come possibili obiettivi:

- realizzare modelli di gestione per i manufatti a fine vita generati nel punto vendita e per i manufatti a fine vita potenzialmente conferibili dai consumatori;
 - realizzare modelli di gestione per gli imballaggi a fine vita generati nel punto vendita.
- Infine evidenziamo come, per una maggiore efficacia della misura, occorrerebbe **incrementare l'importo del credito d'imposta almeno al 20%** così come il **massimale annuale** da 60.000 euro a 120.000 euro.

6. Credito imposta formazione 4.0 (art. 23)

Si prevede la proroga per il 2020 del credito d'imposta per le spese di formazione dei lavoratori nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0.

Osservazioni. La proroga della misura è pienamente condivisibile in considerazione della trasformazione dei processi produttivi e distributivi indotta dall'applicazione delle nuove tecnologie. Tali cambiamenti richiedono e sempre più richiederanno, anche nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata, competenze dei lavoratori adeguate alla gestione di fasi di lavoro complesse ed orientate all'innovazione.

7. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (art. 31)

Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici sono previsti rimborsi in denaro. Le condizioni e le modalità saranno stabilite con apposito decreto del Mef. Per tale misura è previsto uno stanziamento pari a 3 mld di euro dal 2020.

Osservazioni. Si ritiene opportuno effettuare alcune considerazioni su un eventuale sistema di "**cash back**", inteso come una restituzione dell'IVA per un importo dal 2 al 4% di quanto speso con moneta elettronica, da accreditare direttamente sull'estratto conto del consumatore. Se in linea di principio tale misura potrebbe essere condivisibile (pur con i dubbi sulla scarsa efficacia, vista la percentuale assai limitata di rimborso), occorre porre molta attenzione alle **modalità di attuazione**: da un lato, infatti, si ricorda che le **regole in ambito IVA** sono anche di matrice europea, dall'altro, si evidenziano le difficoltà operative (per non dire impossibilità) di implementazione del cash back.

Si evidenzia innanzitutto che l'aliquota IVA ridotta non può essere inferiore al 5% (l'attuale aliquota del 4% è rimasta in vigore, ma nessun bene o servizio può essere portato a tale aliquota), pertanto, un eventuale rimborso dell'IVA sull'aliquota del 4% o del 5%, di fatto, porterebbe l'Italia in una **procedura di infrazione** perché si applicherebbe un'aliquota reale inferiore a quella minima prevista dalla normativa europea.

A ciò si aggiunga **l'oggettiva impossibilità di applicazione del cash back qualora si dovesse decidere di attuarlo solo su alcune aliquote**. Oggi, infatti, l'estratto conto della carta di credito o di conto corrente indica l'importo totale delle singole transazioni, senza naturalmente indicare i singoli prodotti/servizi acquistati. Nel caso in cui, ad esempio, il cash back fosse applicabile solo a beni/servizi con aliquota del 10%, non si comprende come l'istituto bancario possa calcolare l'esatto importo del rimborso,

laddove con un'unica transazione, il consumatore abbia effettuato una spesa "mista" (es. il pane ha l'IVA al 4%, lo yogurt al 10%, i detersivi al 22%, ecc.). È impensabile che esercente e banca/circuito di pagamento possano gestire e comunicare miliardi di referenze, per tutte le spese effettuate in Italia!

Altrettanto impraticabile (per non dire impossibile) sarebbe chiedere all'esercente di gestire in cassa la modulazione dell'IVA, in base alla modalità di pagamento (contante o moneta elettronica) scelta del cliente: le aliquote dalle attuali 4 potrebbero arrivare di fatto a 8, con tutte le gravissime ripercussioni sull'attività (necessità di aggiornare - sempre se possibile - le casse, rivedere tutti gli adempimenti fiscali come le registrazioni contabili, la liquidazione dell'imposta, ecc.). Senza contare poi le difficoltà nella gestione del cliente in cassa che, peraltro, potrebbe cambiare idea sulla modalità di pagamento anche dopo che tutti i prodotti sono stati registrati in cassa (con relativa aliquota iva).

*Alla luce di tutte le criticità sopra evidenziate, **si ritiene necessario che il sistema di cash back non agisca sull'IVA e sulla rimodulazione delle aliquote di imposta**, ma faccia leva su un rimborso percentuale calcolato sulla spesa totale (al lordo dell'IVA), senza modificare le attuali regole sul calcolo e la liquidazione dell'imposta.*

*Sarebbe inoltre importante prevedere a favore dei soggetti che accettano pagamenti elettronici la **riduzione delle commissioni bancarie pagate**, con un esonero totale per i micro pagamenti. Utile anche un'agevolazione (ad esempio, iper ammortamento al 250% o credito d'imposta) per i soggetti che investono in strumentazione hardware e/o software necessaria all'accettazione di pagamenti elettronici/digitali.*

8. Disposizioni a favore della famiglia (art. 41)

In primo luogo, la norma prevede l'introduzione di un *Fondo assegno universale e servizi alla famiglia* con una dotazione finanziaria pari a 1.044 milioni di € nel 2021 ed a 1.244 milioni di € a decorrere dal 2022, al fine di dare attuazione a interventi finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. In secondo luogo, si prevede il rifinanziamento del c.d. il bonus bebè per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. L'importo della misura ha una durata variabile da 1.920€ a 960€ (annui) a seconda della fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare. Inoltre, sempre con riguardo al 2020, si provvede ad innalzare da 5 a 7 giorni il periodo di congedo obbligatorio di paternità, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (con possibilità di aggiungere 1 ulteriore giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria a lei spettante). Infine, dal prossimo anno, si stabilisce un importo del c.d. bonus asilo nido strutturalmente pari a 1.500€ (dal 2022 la vigente normativa prevede una rimodulazione non inferiore a 1.000€). Dal 2020 il valore del buono sarà comunque incrementato di ulteriori 1.000€/1.500€ a seconda della fascia ISEE di appartenenza della famiglia.

Osservazioni. Non può che essere condiviso ogni intervento diretto a sostenere la genitorialità anche nell'ottica di una maggiore conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Si ritiene altrettanto positiva la volontà di procedere, attraverso lo stanziamento di apposite risorse economiche, ad una sistematizzazione delle politiche c.d. "family friendly" finalizzate, secondo una visione integrata, a rendere maggiormente efficaci le iniziative esistenti volte al sostegno della crescita, quantitativa e qualitativa, soprattutto della occupazione femminile.

9. Disposizioni in materia di Ape Sociale (art. 56) e c.d. "opzione donna" (art.57)

Si proroga, anche per il 2020, la misura sperimentale di anticipo pensionistico "sociale"

già prevista dalla L. di Bilancio 2017 e fruibile nel periodo 1° maggio 2017 - 31 dicembre 2019. Tale forma di accesso al regime previdenziale si rivolge ai soggetti, con almeno 63 anni, in determinate condizioni (es. disoccupati; che prestino assistenza al coniuge con handicap; con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%; ecc.). L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (67 anni), ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini nonché 41 anni e 10 mesi per le donne). Inoltre, si estende l'accesso al regime di pensionamento anticipato "opzione donna" anche alle lavoratrici che maturano al 31.12.2019 (oggi previsto al 31.12.2018) i requisiti di 58 anni di età e 35 di contributi.

Osservazioni. In linea generale sono apprezzabili le misure previdenziali previste dal DDL di Bilancio che tendono a favorire i processi di ricambio generazionale delle aziende. Pare opportuno evidenziare come il progressivo invecchiamento della popolazione abbia provocato un forte incremento del tasso di occupazione dei soggetti over 50 indotto anche dalle recenti riforme pensionistiche. Un aumento che pone una serie di sfide sul fronte dell'offerta di lavoro e della sua produttività, ma anche dal lato della domanda di lavoro, delle condizioni di salute e sicurezza, e, più in generale, della gestione del fattore età (age management).

Nello specifico, il settore Retail ha registrato nell'ultimo decennio un aumento significativo del numero di addetti over 50 ed un incremento della percentuale di lavoratori nella fascia di età compresa tra i 30 ed i 50 anni. Nel contesto generale di crisi economica degli ultimi anni, la riduzione del c.d. turnover aziendale da un lato ed i minori investimenti indirizzati alle aperture di nuovi punti vendita dall'altro, hanno contribuito ad accentuare il trend sopra evidenziato.

In ottica prospettica, il settore continuerà a qualificarsi labour intensive, ma, per contro, l'avanzamento dell'età della popolazione e le conseguenze ad esso connesse, quali la scarsa propensione alla flessibilità, all'utilizzo della tecnologia, ecc. rischiano di limitare possibili opportunità occupazionali dirette ai giovani. Sono pertanto condivisibili gli strumenti che mirano a consentire una gestione flessibile dei percorsi di quiescenza come il regime denominato "opzione donna" che può essere di supporto al settore della DMO, in cui il tasso di occupazione femminile raggiunge il 60%.

Sempre nell'ottica di agevolare il ricorso a strumenti diretti a favorire il ricambio generazionale, sarebbe opportuno favorire la maggiore diffusione dei contratti di espansione (introdotti dal c.d. "Decreto Crescita") attraverso una rimodulazione, al ribasso, dell'attuale ambito di applicazione della misura riservato alle aziende con più di 1.000 dipendenti. Un intervento oneroso per lo Stato, ma che può consentire la diffusione di buone pratiche aziendali finalizzate a definire progetti complessivi ed unitari di politiche attive del lavoro (formazione e ricollocazione), politiche passive (ammortizzatori sociali) e politiche di prepensionamento (scivolo pensionistico).

10. Fringe benefit auto aziendali (art. 78)

Si prevede una nuova formulazione della lett. a), comma 4, dell'art. 51, del TUIR finalizzata a stabilire che - per i soli veicoli a trazione elettrica e ibrida nonché per quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio - il valore da assoggettare a tassazione sarà calcolato tenendo conto di una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, di un costo chilometrico definito da tabella ACI e di una percentuale di utilizzo "ad uso personale" del 30%. Per i veicoli meno inquinanti la predetta percentuale è elevata al 60% fino ad aumentare al 100% per quelli molto inquinanti.

Osservazioni. La nuova formulazione della disposizione prevista dal DDL di Bilancio rischia di compromettere la ratio della norma finora applicata, in base alla quale su 7

giorni alla settimana, la vettura viene normalmente utilizzata 5 giorni a fini lavorativi e 2 giorni per uso personale. L'uso personale (il 30%) è appunto quello soggetto a tassazione. Pertanto, innalzare la percentuale sulla quale assoggettare il valore imponibile dell'auto dal 30% al 100%, significherebbe sostenere che la vettura sia utilizzata esclusivamente ad uso personale, con conseguente aumento della tassazione a carico del dipendente. Tale impostazione determinerebbe altresì un impatto negativo, in termini di maggiori oneri, anche in capo alle aziende, per le quali aumenterebbero l'imponibile contributivo e l'onere per il TFR a fronte dei nuovi regimi di tassazione, determinando in questo modo un importante incremento di costi. Sarebbe pertanto importante un ripensamento della norma che, così come è strutturata, costringe aziende e dipendenti a rivalutare l'utilizzo dell'auto privata da parte dei lavoratori, non sempre garanzia di sostenibilità ambientale.

11. Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego – plastic tax (art. 79)

Si introduce un'imposta da un euro per ogni chilo di plastica utilizzata nella produzione di manufatti monouso. La nuova tassa non è dovuta per i prodotti compostabili. La stretta sarà minore per chi rinnova impianti o fa formazione grazie a due crediti d'imposta del 10%.

Osservazioni. La tassa sugli imballaggi di plastica (1 euro al chilo) **si aggiunge agli altri prelievi ambientali che già finanziano il fine vita di tali imballaggi** (contributo Conai per la raccolta e il riciclo). Occorre evidenziare come questa misura non ha finalità ambientali in quanto penalizza gli imballaggi di plastica, a prescindere da eventuali comportamenti virtuosi: la tassa, infatti, colpirebbe tutti i prodotti di imballaggio che contengono plastica, anche nel caso in cui sia stato utilizzato materiale riciclato o altamente riciclabile, senza tenere conto degli investimenti già in atto verso queste tipologie di materiali e, quindi, delle risorse che si stanno impegnando in ottica di economia circolare.

Con particolare riferimento alle bottiglie per liquidi alimentari, si ricorda che la gran parte della plastica utilizzata è il Pet (polietilene tereftalato), una plastica riciclabile al 100% e riutilizzabile fino al 50% nella fabbricazione di nuove bottiglie. Con le bottiglie di Pet già si realizza il principio della economia circolare, tant'è che anche la direttiva europea sulla plastica (n. 904/2019) riconosce la riciclabilità al 100% del Pet, fissando ambiziosi obiettivi di raccolta e riutilizzo del riciclato.

Le imprese sia dell'industria che del commercio stanno già andando in una direzione di sostenibilità ambientale e sono in atto numerose iniziative per la riduzione dell'uso della plastica e per una migliore utilizzo e riciclo della stessa. Questi processi, tuttavia, richiedono del tempo per essere implementati e finalizzati (riconversione industriale, individuazione di materiali alternativi, nuovi packaging, ecc.) e la soluzione non può essere una tassazione aggiuntiva sugli imballaggi di plastica (oltre a quella già onerosa del Conai) che, di fatto, penalizzerebbe i consumatori, in quanto i maggiori oneri potrebbero essere riversati sul prezzo finale dei prodotti.

La strada da seguire e da implementare è invece quella indicata all'art. 22, ossia agevolazioni fiscali che incentivino le imprese a realizzare progetti ambientalmente sostenibili.

Qualora si intenda in ogni caso proseguire sulla strada di una nuova tassazione riteniamo che la stessa dovrebbe essere una "tassa di scopo": gli introiti derivanti dalla nuova imposizione fiscale dovrebbero essere utilizzati per finanziare la riconversione industriale e i processi di innovazione dei sistemi di imballaggio in plastica.

12. Buoni pasto mense aziendali (art. 83)

L'articolo riscrive la *lett. c)*, comma 2 dell'art. 51 del TUIR, modificando l'importo complessivo giornaliero dei c.d. buoni pasto che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. In particolare, si riduce da 5,29€ a 4€ l'importo dei buoni pasto cartacei e, contestualmente, si innalza da 7€ a 8€ quello dei buoni resi in forma elettronica.

Osservazioni. Con la disposizione in parola il Legislatore intende favorire il ricorso a prestazioni sostitutive del vitto offerti attraverso strumenti di legittimazione elettronica piuttosto che in forma cartacea. Una disposizione che merita di essere accolta con favore e che può consentire una maggiore diffusione delle politiche di welfare aziendale.

13. Web tax (art. 84)

Viene riproposta la disposizione sulla tassazione del digitale, inizialmente inserita nel Collegato Fiscale (d.l. n. 124/2019) che va a modificare l'attuale disciplina contenuta nella Legge di Bilancio 2019 e mai attuata. La web tax prevede un'aliquota del 3% sui ricavi da applicare ai soggetti che prestano determinati servizi digitali, che hanno un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni, e un ammontare di ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni.

Sulla base delle modifiche proposte, l'imposta si applica ai ricavi realizzati nell'anno solare, a decorrere dal 2020 e non è necessaria l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per l'applicazione della normativa in esame. L'imposta resta in vigore fino all'attuazione delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitalizzata. Inoltre sono esclusi dalla web tax i servizi di fornitura di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello di fornire agli utenti contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento; il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 16 marzo dell'anno solare successivo a quello di riferimento. I soggetti tenuti al pagamento devono presentare la dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti, entro il 30 giugno dello stesso anno.

Osservazioni. Il tema della corretta tassazione delle imprese del web riveste un'importanza strategica per il Paese. In Italia si sono succedute due diverse formulazioni della c.d. "**web tax**", con l'obiettivo di tassare le transazioni digitali effettuate dalle imprese non residenti che, sfruttando una normativa opaca ed obsoleta, riescono a dirottare i propri profitti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Tale obiettivo è pienamente condivisibile, in quanto mira a **più equo trattamento fiscale tra imprese concorrenti**, tuttavia, fino ad ora, la web tax italiana sui servizi digitali è rimasta **solo su carta** (non sono mai stati emanati i decreti attuativi). Il DDL di Bilancio per il 2020 ha riscritto in parte la disciplina, al fine di renderla immediatamente operativa (senza necessità di attendere provvedimenti applicativi), stabilendo la tacita abrogazione una volta definita una soluzione condivisa a livello europeo.

Si tratta di modifiche più che opportune, poiché mirano ad una più efficace ed immediata tassazione delle imprese "digitali". Infatti, ferme restando le valutazioni a livello europeo, per una soluzione armonizzata tra gli Stati Membri, è comunque necessario affrontare la questione già nel breve periodo a livello nazionale e, a tal fine può funzionare una tassazione diretta attraverso il criterio del "ricavo" o "fatturato". In prospettiva si potrebbe poi ragionare su altri principi, in quanto i citati criteri del ricavo/fatturato non rappresentano l'utile effettivo dell'impresa e, pertanto, penalizzano

gli operatori, soprattutto nei settori a più bassa marginalità.

Evidenziamo infine l'importanza di una valutazione circa una applicazione troppo generalizzata della web tax (eventualmente anche con un sistema di ritenute alla fonte) che potrebbe colpire anche le imprese residenti che effettuano vendite on line e che già pagano quanto dovuto al fisco italiano (con l'imposta sui redditi e le altre tassazioni). I futuri interventi in tema di web tax, dunque, dovrebbero tener conto di questi rischi, al fine di evitare l'applicazione di una misura discriminatoria ed eccessivamente onerosa per gli operatori tax compliant.

Considerazioni conclusive

La manovra appare molto attenta nel rispettare gli equilibri dei conti pubblici e nell'utilizzare al meglio la flessibilità concessa dalla Commissione Europea.

In questo quadro di impostazione complessiva, le risorse drenate per la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia rendono però **alcune delle misure previste, ad esempio il taglio al cuneo fiscale, di entità economica troppo contenuta per essere davvero efficaci** e imprimere quel cambiamento di tendenza che il Paese necessita per avviare un reale percorso di sviluppo.

Inoltre **alcune fonti di finanziamento, come la lotta all'evasione, appaiono molto ambiziose** e un insieme di tasse su consumatori e imprese rischiano di limitare gli effetti positivi che alcuni interventi previsti, come il taglio al cuneo fiscale, potrebbero generare.

La Distribuzione Moderna Organizzata è un potente volano di crescita delle economie locali e può fornire un contributo essenziale allo sviluppo del Paese. **Per poter svolgere questo ruolo riteniamo importante proporre modifiche all'impianto della manovra**, per favorire da un lato gli investimenti ed evitare dall'altro che intervengano oneri e costi aggiuntivi che frenino le attività di sviluppo.

Proponiamo in via prioritaria quindi che:

- **venga rimandato l'avvio della lotteria dei corrispettivi di almeno 6 mesi** rispetto alla data attualmente prevista del 1° gennaio 2020. Siamo favorevoli alla misura, ma non vi sono al momento le condizioni e le specifiche tecniche per poter partire a inizio 2020;
- **le agevolazioni per la riqualificazione energetica e le ristrutturazioni edilizie siano rese compatibili con le esigenze delle imprese distributive**, che ogni anno ristrutturano tra il 5 e l'8% dei propri punti vendita, sempre introducendo nuovi criteri di sostenibilità e tutela ambientale;
- **sia esteso l'ambito applicativo degli incentivi previsti dal piano Impresa 4.0 all'acquisto di strumenti tecnologici innovativi tipicamente utilizzabili dal settore del commercio**. In questo modo verrebbero stimolati tutti gli investimenti delle imprese del settore finalizzati alla riconversione industriale e all'ammodernamento delle reti commerciali;
- **il sistema di "cash back" non agisca sull'Iva ma faccia leva su un rimborso percentuale calcolato sulla spesa totale**. Siamo favorevoli allo sviluppo della moneta elettronica e a misure che la incentivino, ma occorre evitare di introdurre procedure che appesantiscano l'attività d'impresa e creino costi aggiuntivi; necessario invece prevedere una **riduzione delle commissioni bancarie pagate**, con un esonero totale per i micro pagamenti;
- **la lotta all'evasione**, punto essenziale della manovra, **sia condotta attraverso maggiore integrazione tra le banche dati disponibili** senza prevedere ulteriori adempimenti burocratici a carico dei contribuenti.
- si lavori a livello europeo sulla **"Web tax"** per avere un trattamento fiscale più corretto per i "pure player" dell'e-commerce, evitando in Italia un'applicazione troppo

generalizzata di questa imposta, che vada a colpire imprese residenti che effettuano anche vendite on line (come è il caso delle aziende distributive) e che sono già tax compliant.

- **sia ripensata la norma che rivede le condizioni del fringe benefit auto aziendale** aumentando i costi per i dipendenti che ne usufruiscono e per le aziende, poiché determinerebbe un minor appealing fiscale e contributivo collegato all'assegnazione dell'auto aziendale;
- **venga riconsiderata la cosiddetta "plastic tax"**, che rappresenta un sistema troppo semplicistico di affrontare il tema della lotta alla plastica, che potrebbe avere ripercussioni anche sui consumatori e che si aggiunge ad altri prelievi ambientali che già finanziano il fine vita di tali imballaggi (contributo Conai per la raccolta e il riciclo);

Allegato

EMENDAMENTI

Indice

- 1) Proroga entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi**
- 2) Piano nazionale Impresa 4.0: estensione delle agevolazioni anche alle tecnologie del commercio**
- 3) Incremento del credito di imposta per i progetti ambientali ed applicazione anche alle imprese del commercio**
- 4) Invio semestrale dello spesometro transfrontaliero**
- 5) Abrogazione della norma fringe benefit auto aziendali**
- 6) Causale "picchi di attività" per contratti a tempo determinato**
- 7) Ambito di applicazione contratti di espansione**

1) Proroga entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi

Dopo l'articolo 31, inserire l'art. 31-bis:

All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole << A decorrere dal 1° gennaio 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << A decorrere dal 1° luglio 2020 >>.

MOTIVAZIONE

La Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) ha introdotto nel nostro ordinamento **la lotteria dei corrispettivi, a decorrere dal 1° gennaio 2020** (sulla base delle modifiche previste dal d.l. n. 119/2018, conv. in legge n. 136/2018), con l'obiettivo di combattere l'evasione fiscale attraverso il contrasto di interessi. Le regole attuative della lotteria (ossia le modalità di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi in palio, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione), sono disciplinate da un provvedimento **dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate**. Quest'ultima provvede anche alla definizione delle Specifiche Tecniche necessarie alla trasmissione dei dati delle singole transazioni da parte dell'esercente.

A questo quadro normativo si aggiungono ora le previsioni del decreto fiscale (d. l. n. 124/2019) che all'**articolo 20** introduce **pesanti sanzioni** in capo all'esercente che *"rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione"*. Si prevede, in particolare, **una sanzione da 100 euro a 500 euro per ogni violazione e senza applicazione del criterio del cumulo** (in caso di reiterazione/continuazione della violazione). Nel provvedimento non viene posta alcuna distinzione tra chi opera con dolo o malafede e chi, come nel caso di specie, si trova nell'impossibilità tecnica/operativa di far partecipare i propri clienti alle estrazioni, **a causa della mancata approvazione in tempi congrui delle regole applicative**.

La partenza di questo nuovo sistema dal 1° gennaio 2020 e la **previsione di sanzioni** per gli esercenti che non si adegueranno si scontrano con la realtà della situazione attuale: **le specifiche tecniche sono state rese note a fine ottobre, ossia a ridosso dell'avvio della nuova lotteria (mancano ormai meno di due mesi). Manca inoltre ancora il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, che dovrebbe definire le regole applicative**. Questa situazione non consente l'operatività in un termine così breve, in quanto, fino alla pubblicazione delle specifiche tecniche i produttori non hanno potuto sviluppare gli adeguamenti software e gli esercenti non sono stati, quindi, nelle condizioni di poter implementare i nuovi necessari processi (informatici, gestionali, organizzativi e di comunicazione con la clientela): risulta quindi **tecnicamente impraticabile la finalizzazione di tutti questi processi di adeguamento in un tempo così breve come quello previsto dalla normativa, ossia entro la fine dell'anno corrente**.

Questi processi si sostanziano in una serie di **sviluppi e adeguamenti tecnico/informatici/organizzativi che possono essere implementati solo nell'arco dei mesi successivi all'emanazione dei provvedimenti attuativi della lotteria**: occorre infatti sviluppare i nuovi software (con la lotteria bisogna trasmettere i dati di ogni singolo scontrino e non solo il totale giornaliero, come invece accade oggi); bisogna adeguare di conseguenza tutti dispositivi deputati alla gestione dei corrispettivi (registratori telematici, Server RT, punti cassa collegati al Server di punto vendita, ecc.); è necessario inoltre aggiornare i firmware delle stampanti fiscali (laddove possibile, in quanto non tutte le stampanti possono essere aggiornate), con necessità di modifiche anche al documento commerciale (layout dello scontrino ecc.); occorre implementare nel sistema una modalità automatizzata di lettura del codice fiscale (es. lettore smart card della tessera sanitaria o altro).

La reale partenza della lotteria è oggi fortemente compromessa, almeno fino a quando le imprese commerciali non saranno nelle condizioni tecniche e operative di far partecipare i propri clienti a tale lotteria (una volta rese note le disposizioni tecniche occorrono alcuni mesi per poterle implementare). Le apparecchiature per la trasmissione telematica attualmente in uso (registratori telematici e server fiscali) non sono adeguate, sebbene installate da pochi mesi, alla gestione della lotteria, proprio perché, come detto, in mancanza delle specifiche tecniche e del provvedimento attuativo non è stato possibile prevedere con anticipo tale funzionalità.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone dunque **una proroga di almeno 6 mesi** dell'entrata in vigore della lotteria), per consentire alla totalità degli operatori di implementare i nuovi sistemi.

COPERTURA FINANZIARIA: non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento. Già nelle precedenti Relazioni Tecniche alla legge di Bilancio per il 2017 (Legge 232/2016) ed al Collegato fiscale per il 2019 (D.L. n. 119/2018, conv. in legge n. 136/2018) non si stimava alcun effetto finanziario derivante dall'entrata in vigore della misura sulla lotteria dei corrispettivi. Al contrario, era prevista una copertura finanziaria, e quindi un costo per lo Stato, ai fini dell'erogazione dei premi, pari a 3 milioni per il 2020 e 6 milioni dal 2021. Nel Collegato fiscale 2020 sono previsti ulteriori costi per lo Stato per l'erogazione dei premi supplementari fino a 45 milioni di euro. Per garantire i premi è stato incrementato di 50 milioni di euro il fondo costituito lo scorso anno (che si aggiungono ai 3 mln stanziati nel 2018).

Pertanto **il rinvio della misura al 1° luglio 2020, non solo non comporterebbe alcun esborso per lo Stato, ma, al contrario, garantirebbe minori costi fino a 27 milioni di euro (per i 6 mesi di proroga), da cui devono essere detratte le possibili maggiori entrate in ambito IVA derivanti dall'applicazione delle sanzioni, pari a 2,3 milioni di euro (prevista un'entrata di 4,5 milioni annui che, con una proroga di sei mesi, scenderebbe alla metà). Il minore costo effettivo stimabile per lo Stato potrebbe quindi arrivare sino a 25 milioni di euro.**

2) Piano nazionale Impresa 4.0: estensione delle agevolazioni anche alle tecnologie del commercio

All'articolo 22, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

7-bis. Nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al capoverso tredicesimo, le parole «interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica» sono soppresse;

- sono aggiunti infine i seguenti capoversi:

«strumenti innovativi per la gestione delle vendite, dei sistemi di pagamento e della spesa da parte del consumatore (ad esempio, casse automatiche, strumenti di self scanning, carrelli intelligenti, dispositivi di pagamento contactless), strumenti evoluti di gestione del contante (ad esempio, cassette e casseforti intelligenti), strumenti innovativi di efficienza nei rapporti con i fornitori (ad esempio, fatturazione elettronica, piattaforme di digitalizzazione delle informazioni e delle immagini di prodotto),

strumenti per la cablatura e la copertura internet per connessione avanzata del punto vendita, potenziamento rete mobile e wireless,

strumenti innovativi per la gestione della logistica (ad esempio, fleet management system, implementazione AGV, silo per la preparazione pallet di picking).».

Nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al capoverso diciannovesimo, le parole «e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica» sono soppresse;

- sono aggiunti infine i seguenti capoversi:

«software, sistemi, piattaforme e applicazioni per analisi grandi numeri e comportamenti di acquisto (sistemi Big Data Analytics),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la multicanalità (ad esempio, dispositivi e applicazioni che consentono di offrire al consumatore diverse modalità di acquisto).».

MOTIVAZIONE

L'emendamento in esame mira ad **estendere l'ambito applicativo delle agevolazioni** previste nella Legge di Bilancio per il 2017, in attuazione del c.d. **Piano nazionale Impresa 4.0**. Si tratta in particolare dell'**iper ammortamento**, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione di determinati investimenti tecnologici ai quali si applica la misura del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; la misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e la misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. Pur condividendo quanto previsto dal DDL di bilancio per il 2020 in merito alla proroga della misura al 31 dicembre 2021, si ritiene che **questa agevolazione dovrebbe essere maggiormente rispondente alle esigenze di innovazione, digitalizzazione ed ammodernamento del settore del commercio.**

È opportuno sottolineare, infatti, come anche nel settore commerciale vi sia un comparto, ossia quello della **Distribuzione Moderna Organizzata**, che può essere a tutti gli effetti considerato il **comparto industriale del commercio** in Italia: oltre a portare occupazione, sviluppo, servizi e crescita economica, investe ogni anno in modo rilevante sulla produttività, sull'innovazione, sulla logistica, sulla digitalizzazione e sulle nuove tecnologie.

Gli interventi e le iniziative sviluppate in tal senso dal comparto, oltre ad essere di immediata percezione e fruibilità per tutti i consumatori italiani, portano un contributo reale all'immagine del Paese anche in termini di **ammodernamento delle strutture e**

capacità di innovazione sul territorio. Si pensi, ad esempio, all'automazione dei depositi, all'innovazione nella logistica, all'adozione di nuovi strumenti tecnologici per la vendita e per i pagamenti (carrelli intelligenti, casse automatiche, strumenti di *self scanning*, *contactless* ecc.), per la presentazione dei prodotti in negozio, per la multicanalità, per l'efficienza dei rapporti con i fornitori, ecc.

Tutto ciò costituisce un patrimonio fondamentale per la diffusione di nuovi servizi per i consumatori, per l'efficienza delle imprese e per il progresso tecnologico in Italia: entrando nei nostri punti vendita gli italiani possono percepire direttamente il grado di modernizzazione del contesto in cui vivono.

Alla luce di tali considerazioni si propone, quindi, di estendere **le misure del Piano Nazionale Impresa anche agli investimenti specifici del settore del commercio, ossia a quegli interventi necessari per sviluppare l'innovazione, la digitalizzazione e la crescita tecnologica delle strutture operative delle più diverse formule distributive** (centri commerciali, supermercati, ipermercati, grandi magazzini e negozi specializzati, *cash and carry* ecc.), anche considerando che si tratta di **imprese che non delocalizzano** gli investimenti, ma li indirizzano sul territorio, portando occupazione, crescita e servizi.

COPERTURA FINANZIARIA: Ai maggiori oneri finanziari derivanti dal presente emendamento si provvede attraverso le risorse derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e/o dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e, solo quale ipotesi residuale, dagli interventi in materia di "Spending Review".

3) Incremento del credito di imposta per i progetti ambientali ed applicazione anche alle imprese del commercio

All'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 8, le parole <<10 per cento>> sono sostituite dalle seguenti <<20 per cento>>;

- al comma 9 sono aggiunte infine le seguenti lettere:

e) realizzare modelli di gestione per i manufatti a fine vita generati nel punto vendita e per i manufatti a fine vita potenzialmente conferibili dai consumatori;

f) realizzare modelli di gestione per gli imballaggi a fine vita generati nel punto vendita.

- al comma 13 le parole << fino ad un importo massimo annuale di euro 60.000 per ciascun beneficiario >> sono sostituite dalle seguenti: << fino ad un importo massimo annuale di euro 120.000 per ciascun beneficiario >>.

MOTIVAZIONE

La disposizione che si intende emendare prevede un **credito d'imposta del 10%**, fino ad un massimo di 60.000 euro, per determinate spese sostenute per implementare alcuni **progetti in ottica di economia circolare** (commi da 8 a 15 dell'art. 22). Si evidenzia come, sulla base dell'articolato normativo, le aziende che in concreto potranno beneficiare di questa agevolazione sembrerebbero essere solo quelle industriali, stante le caratteristiche dei progetti agevolabili (si parla, infatti, di "incrementi di produttività a fronte di minore utilizzo di materie prime", "generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali", "realizzare utilizzi alternativi dei materiali", ecc.).

Ancora una volta, così come per il Piano Impresa 4.0, **il legislatore sembra intenzionato a sostenere solo il settore industriale, nonostante anche quello commerciale possa dare un importante contributo per la sostenibilità ambientale, in ottica di economia circolare.**

Infatti riteniamo, che il settore della DMO possa avere un ruolo strategico nella diffusione di modelli di consumo più sostenibili ed efficienti e di soluzioni innovative per ridurre gli scarti, i rifiuti, ottimizzare la produzione di beni e servizi e per la rigenerazione dei materiali. In tale ottica risulterebbe quanto mai necessario implementare metodologie, processi e soluzioni tecnologiche innovative per individuare percorsi di efficientamento e riduzione dell'impatto nelle fasi di distribuzione, consumo e post-consumo.

Si propone quindi di inserire, al comma 9, due nuove lettere contenenti **obiettivi ambientali concretamente realizzabili anche dalle imprese del settore commerciale** come la realizzazione di modelli di gestione per i manufatti a fine vita generati nel punto vendita e per i manufatti a fine vita potenzialmente conferibili dai consumatori; la realizzazione di modelli di gestione per gli imballaggi a fine vita generati nel punto vendita.

Proponiamo inoltre, per una maggiore efficacia della misura, di **incrementare sia l'importo del credito d'imposta al 20%** che il **massimale annuale** da 60.000 euro a 120.000 euro.

COPERTURA FINANZIARIA

Ai maggiori oneri finanziari derivanti dal presente emendamento si provvede attraverso le risorse derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e/o dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e, solo quale ipotesi residuale, dagli interventi in materia di "Spending Review".

4) Invio semestrale dello spesometro transfrontaliero

Dopo l'articolo 86, è inserito il seguente:

86-bis. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione» sono sostituite dalle seguenti << La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del semestre successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. >>.

MOTIVAZIONE

In ottica di semplificazione degli adempimenti, si propone di **definire una diversa tempistica per l'invio della comunicazione delle operazioni con soggetti non residenti**, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 a decorre dal 1° gennaio 2019. Tale adempimento infatti ha una scadenza mensile (entro il 5 del mese successivo a quello cui si riferiscono le operazioni effettuate) ed appare quindi di proibitiva gestione. In pratica, si tratta di un nuovo spesometro relativo alle operazioni da/verso l'estero. Pare davvero paradossale che nella volontà di semplificare i processi e gli adempimenti a carico delle imprese il legislatore abbia eliminato lo spesometro ordinario, che è un adempimento trimestrale (4 adempimenti all'anno), introducendo al contempo uno spesometro transfrontaliero, ossia un adempimento addirittura mensile (12 adempimenti all'anno, cui si aggiungono tutti i nuovi oneri legati alla fattura elettronica). Alla luce di tali considerazioni si propone pertanto di stabilire **un invio semestrale** della comunicazione in oggetto.

COPERTURA FINANZIARIA

Non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento.

5) Abrogazione della norma *fringe benefit* auto aziendali

Abrogare l'articolo 78.

MOTIVAZIONE

La nuova formulazione della lett. a), comma 4, dell'art. 51, del TUIR prevista dal DDL di Bilancio rischia di compromettere la ratio della norma finora applicata, in base alla quale su 7 giorni alla settimana, la vettura viene normalmente utilizzata 5 giorni a fini lavorativi e 2 giorni per uso personale. L'uso personale (il 30%) è appunto quello soggetto a tassazione. Pertanto, innalzare la percentuale sulla quale assoggettare il valore imponibile dell'auto dal 30% al 100%, significherebbe sostenere che la vettura sia utilizzata esclusivamente ad uso personale, con conseguente aumento della tassazione a carico del dipendente. Tale impostazione determinerebbe altresì un impatto negativo, in termini di maggiori oneri, anche in capo alle aziende, per le quali aumenterebbero l'imponibile contributivo e l'onere per il TFR a fronte dei nuovi regimi di tassazione. Verrebbe così fortemente ridimensionato l'appeal fiscale e contributivo collegato all'assegnazione di auto in uso promiscuo ai dipendenti, in aperta contraddizione con quanto operato sino ad oggi dal Legislatore in termini di favor per l'offerta di misure di welfare aziendale.

Si propone pertanto l'abrogazione della norma che, così come è strutturata, costringe aziende e dipendenti a rivalutare l'utilizzo dell'auto privata da parte dei lavoratori, non sempre garanzia di sostenibilità ambientale.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

6. Causale "picchi di attività" per contratti a tempo determinato

Opzione 1 – definizione della causale "picchi di attività"

All'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 3:

<< 3. Al comma 1 dell'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria, ovvero picchi di attività. >>.

Conseguentemente l'articolo 6 è rubricato come segue:

<< Riduzione tariffe INAIL e disposizioni in materia di esonero contributivo e contratti a tempo determinato >>

MOTIVAZIONE

La formulazione della seconda causale prevista dal Decreto, relativa alle esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria, pregiudica gravemente le reali necessità del settore, in quanto le esigenze dettate dai picchi di attività, seppur temporanee, rientrano nella normale attività di impresa e, per tale motivo, non soddisfano il requisito della "non programmabilità" previsto dalla norma.

Al fine di non compromettere eccessivamente le esigenze di genuina flessibilità, si propone pertanto una modifica della norma che tenga conto delle suddette specificità.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Opzione 2 (in subordine, qualora non venga accolta l'opzione 1) – definizione per via contrattuale della causale "picchi di attività"

All'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 3:

<< 3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

I contratti collettivi di cui all'articolo 51 possono prevedere ulteriori specifiche condizioni. >>.

Conseguentemente l'articolo 6 è rubricato come segue:

<< Riduzione tariffe INAIL e disposizioni in materia di esonero contributivo e contratti a tempo determinato >>

MOTIVAZIONE

La formulazione della seconda causale prevista dal Decreto, relativa alle esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria, pregiudica gravemente le reali necessità del settore, in quanto le esigenze dettate dai picchi di attività, seppur temporanee, rientrano nella normale attività di impresa e, per tale motivo, non soddisfano il requisito della "non programmabilità" previsto dalla norma.

Al fine di non compromettere eccessivamente le esigenze di genuina flessibilità, si propone pertanto una modifica della norma che consenta alla contrattazione collettiva la formulazione di ulteriori condizioni al fine di tenere conto delle suddette specificità.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

7. Ambito di applicazione contratti di espansione

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente articolo 57 bis:

<<57 bis. Al comma 1 dell'articolo 48 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sostituire le parole «organico superiore a 1.000 unità lavorative» con le seguenti «organico superiore a 500 unità lavorative»>>.

MOTIVAZIONE

Nell'ottica di agevolare il ricorso a strumenti diretti a favorire il ricambio generazionale si ritiene opportuno favorire la maggiore diffusione dei contratti di espansione (introdotti dal c.d. "Decreto Crescita") attraverso una rimodulazione, al ribasso, dell'attuale ambito di applicazione della misura riservato alle aziende con più di 1.000 dipendenti. Tale intervento potrebbe consentire un maggior ricorso alla fattispecie, consentendo la diffusione di buone pratiche aziendali finalizzate a definire progetti complessivi ed unitari di politiche attive del lavoro (formazione e ricollocazione), politiche passive (ammortizzatori sociali) e politiche di prepensionamento (scivolo pensionistico), nell'ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese.

COPERTURA FINANZIARIA

Alle minori entrate per l'Erario derivanti dal presente emendamento si provvede attraverso le risorse derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e/o dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e, solo quale ipotesi residuale, dagli interventi in materia di "Spending Review".